

**COMUNE DI MONTECRETO**

Provincia di Modena

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****N° 17 DEL 20/03/2024**

**OGGETTO: Ricognizione cause legali in essere e adeguamento del fondo rischi da contenzioso.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **marzo** alle ore **13.30** in modalità videoconferenza come disciplinato dal regolamento comunale per lo svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27.04.22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

---

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

---

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 21.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Premesso altresì che uno dei cardini del sistema contabile armonizzato degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

Considerato che:

- tra tali fondi di natura obbligatoria, il Legislatore ha previsto il "Fondo Contenzioso" che il principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva;
- l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso), e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;
- in tale situazione, però, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione della sentenza;

Rilevato che la Corte Costituzionale, con le sotto richiamate sentenze, ha evidenziato la necessaria verifica sul risultato di amministrazione, quale *"parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (sentenza n. 18/2019), al fine di evitare un *"miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale, violando l'equilibrio strutturale del bilancio"* (sentenza n.4/2020) e che al riguardo, divengono centrali le verifiche sulla separata evidenza ed alimentazione delle quote vincolate e accantonate (...): *tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificatamente destinate* (sentenza n.274/2017);

Visto il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), che così recita: *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale*

*è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso";*

Rilevato che il citato punto 5.2 dispone che l'organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

Visti gli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei conti in ordine alla suddivisione dei contenziosi in ordine alla probabilità di soccombenza da parte dell'ente locale (tra gli altri, parere 240/2017 della sezione Campania, parere 40/2020 della sezione Marche e parere 69/2020 della sezione Lombardia);

Preso atto dei principi contabili OIC 31 e IAS 37;

Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere tali cause nelle categorie indicate da giudice contabile:

- certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);
- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%).

Preso atto che il giudice contabile suggerisce di accantonare nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa;

Viste le relazioni conservate agli atti trasmesse dagli uffici legali incaricati dal Comune di Montecreto in ordine a tutti i contenziosi in essere, con specifica indicazione del loro andamento, del loro valore di causa e della loro probabilità di soccombenza;

Riportato il seguente elenco dei contenziosi in essere:

<b>PROTOCOLLO CONTENZIOSO</b>	<b>VALORE CAUSA IN EURO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>FONDO CONTENZIOSO DA ACCANTONARE IN EURO</b>
Ricorso TAR 521/2022 R.G.	Indeterminato	Probabile	Accantonamento per eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite € 5.000,00
Citazione avanti il Tribunale di Milano 996/2023 R.G.	Richiesta di annullamento di una cartella esattoriale per un importo di € 12.981,90. Non c'è richiesta di risarcimento danni e in caso di soccombenza la cartella viene annullata e il Comune non introiterà la somma in oggetto.	Probabile	Accantonamento eventuale delle spese legali € 3.000,00
Citazione avanti il Tribunale di Milano	Richiesta di annullamento di una cartella esattoriale per un importo di € 25.011,62. Non c'è richiesta di risarcimento danni e in caso di soccombenza la cartella viene annullata e il Comune non introiterà la somma in oggetto	Probabile	Accantonamento eventuale delle spese legali € 3.000,00
<b>TOTALE FONDO CONTENZIOSO NECESSARIO</b>			<b>11.000,00</b>

Rilevato che nel rendiconto di esercizio 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 26/06/2023, è stato accantonato nel risultato contabile di amministrazione un importo pari ad euro 8.000,00 quale fondo contenzioso;

Rilevato che nel corso dell'esercizio 2023 non sono state applicate quote del fondo contenzioso accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2022;

Rilevato che nel bilancio 2023 è stato stanziato l'importo di € 3.000,00 che, al 31.12.2023 è confluito nell'avanzo di amministrazione accantonato;

Dato atto che la presente deliberazione deve essere aggiornata in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto, nonché durante il corso dell'esercizio qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell'Ufficio ragioneria, Dott.ssa Castelli Angiolina, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'Ufficio ragioneria, Dott.ssa Castelli Angiolina, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime espressa per appello nominale;

### DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO delle relazioni, conservate agli atti, trasmesse dai legali incaricati dal Comune di Montecreto in ordine a tutti i contenziosi in essere, con specifica indicazione del loro andamento, del loro valore di causa e della loro probabilità di soccombenza;

2. DI RIPORTARE il seguente elenco dei contenziosi in essere con l'indicazione del valore di causa e della probabilità di soccombenza;

PROTOCOLLO CONTENZIOSO	VALORE CAUSA IN EURO	RISCHIO	FONDO CONTENZIOSO DA ACCANTONARE IN EURO
Ricorso TAR 521/2022 R.G.	Indeterminato	Probabile	Accantonamento per eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite € 5.000,00
Citazione avanti il Tribunale di Milano 996/2023 R.G.	Richiesta di annullamento di una cartella esattoriale per un importo di € 12.981,90. Non c'è richiesta di risarcimento danni e in caso di soccombenza la cartella viene annullata e il Comune non introiterà la somma in oggetto.	Probabile	Accantonamento eventuale delle spese legali € 3.000,00
Citazione avanti il Tribunale di Milano	Richiesta di annullamento di una cartella esattoriale per un importo di € 25.011,62. Non c'è richiesta di risarcimento danni e in caso di soccombenza la cartella viene annullata e il Comune non introiterà la somma in oggetto	Probabile	Accantonamento eventuale delle spese legali € 3.000,00
<b>TOTALE FONDO CONTENZIOSO NECESSARIO</b>			<b>11.000,00</b>

3. DI DARE ATTO che, in considerazione del contenzioso in essere di cui ai punti precedenti il fondo rischi per contenziosi deve essere pari ad euro 11.000,00 per fare fronte a eventuali passività potenziali;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà aggiornata in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto 2023, nonché durante il corso dell'esercizio 2024 qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'organo di revisione;
6. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione espressa per appello nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to BONUCCHI LEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 10/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

## ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[ ] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[ ] è divenuta esecutiva il . . .

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ELENA BALESTRIERI